

Repertorio n. 116.225

Raccolta n. 20.434

**Costituzione di Associazione rientrante negli Enti del Terzo**  
**Settore ai sensi del D.lgs 117/2017**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue, il giorno uno del mese di giugno, in Pinerolo, nel mio studio al piano primo di via Bogliette n. 3/C.

Innanzi a me dott. MAURO PASCHETTA, Notaio in Pinerolo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, sono presenti i signori:

PIGNATA EMANUELA,  
LUCI PAOLA,  
GIAI FABRIZIO,  
MOTTA FABRIZIO,  
ASTESANO MARTA,  
ROLLE ALESSANDRO

Detti comparenti della cui personale identità io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, con il quale convengono quanto segue:

**ARTICOLO 1**

Tra i signori Pignata Emanuela, Luci Paola, Gai Fabrizio, Motta Fabrizio, Astesano Marta e Rolle Alessandro viene costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata "La Cura nello Sguardo Organizzazione di Volontariato Ente del Terzo Settore", siglabile ove consentito "La Cura nello Sguardo o.d.v." Con sede in Cuneo, in Via Torino, 302.

**ARTICOLO 2**

L'Associazione è costituita sulla base dei principi generali del nostro ordinamento giuridico, con particolare riferimento alla normativa prevista dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 relativa agli enti del terzo settore riguardanti organizzazioni non lucrative di utilità sociale che non perseguono scopo di lucro, con carattere di volontariato, aconfessionale, apolitica, e che può aderire ad altri Enti, Fondazioni, Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e sanitaria.

L'Associazione non può avere rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, nè può essere collegata in alcun modo a interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro.

L'Associazione svolge la propria attività allo scopo di concorrere al supporto delle attività della Struttura Semplice Dipartimentale Cure palliative e Hospice (di seguito, S.S.D.) dell'Azienda Sanitaria Locale CNI (ASL CNI), di concerto con il responsabile della struttura.

A tal fine, l'Associazione si propone di:

- favorire l'acquisizione di attrezzature, apparecchiature mediche, mezzi necessari per lo svolgimento delle attività di cui sopra, al fine della successiva donazione alla S.S.D;
- intraprendere qualsiasi concreta iniziativa finalizzata a promuovere, organizzare e realizzare attività ed eventi con l'intento di promozione della conoscenza delle Cure Palliative, e nello specifico, delle attività offerte dalla S. S. D.

L'Associazione, operando nelle tipologie di attività sopra riportate, perseguirà altresì i seguenti obiettivi:

- sviluppare, sostenere e promuovere ogni tipo di iniziativa diretta a favorire e migliorare l'assistenza e la cura
- dei pazienti presi in carico dalla S. S. D., sia al domicilio, sia presso l'Hospice;
- umanizzare le strutture che accolgono i pazienti attraverso eventuale acquisizione di beni, attrezzature e servizi;
- favorire la raccolta di fondi, liberalità in denaro o in natura, lasciti e donazioni da destinare ad attività nel settore di assistenza sociale e socio-sanitaria, volti in particolare al miglioramento della cura e dell'assistenza dei pazienti assistiti dalla S.S.D., e dei loro familiari;
- supportare lo sviluppo culturale e scientifico del personale della S. S. D. per mezzo dello svolgimento di attività di formazione del personale e ricerca clinica, informazione e divulgazione, seminari e convegni;
- incentivare la promozione, l'organizzazione e la collaborazione con le Istituzioni Pubbliche e Private per qualsiasi iniziativa sociale e sanitaria, indirizzata principalmente ai pazienti seguiti dalla S. S. D.

L'Associazione potrà valutare, secondariamente, il finanziamento di progetti etici, coerenti con gli obiettivi dell'Associazione stessa, da attuarsi in Italia e/o all'estero, nell'esclusivo scopo di concorrere strumentalmente alla realizzazione dei fini istituzionali sopra descritti.

All'Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate e comunque attività non ricomprese tra quelle indicate dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 in materia di O.N.L.U.S, o ad esse non direttamente connesse.

L'Associazione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi prefissati, potrà richiedere contributi ad Enti Pubblici quali Comuni, Province e Regioni, ad Associazioni pubbliche o private, a Fondazioni o a Società e Persone fisiche.

L'Associazione deve destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra.

L'Associazione per raggiungere il suo scopo si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'attività dell'aderente all'Associazione non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; all'aderente si possono rimborsare le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione per raggiungere i suoi scopi si potrà dotare di capacità organizzative proprie con utilizzo di strutture e personale dirette ed interne.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a

qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'Associazione potrà svolgere le predette iniziative direttamente od in collaborazione con altri enti pubblici e privati.

L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari, immobiliari e patrimoniali necessarie al raggiungimento dello scopo sociale e sanitario.

### ARTICOLO 3

Al fine di costituire il patrimonio iniziale dell'Associazione i componenti si obbligano a conferire la complessiva somma di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

Ai sensi dell'art. 1, comma 63, lett. b) della L.147 /2013, i componenti fanno richiesta di depositare la suddetta somma presso me notaio, mediante bonifico bancario da effettuarsi da parte dei componenti entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data odierna, precisandosi che la relativa documentazione bancaria varrà come prova dell'avvenuto versamento del patrimonio minimo richiesto dall'art. 22, quarto comma, del D.lgs. 117/2017 al fine di far conseguire all'ente la personalità giuridica.

Le parti, infine, mi conferiscono espressamente l'incarico di svincolare detta somma a favore del rappresentante legale dell'ente una volta avvenuta la sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

### ARTICOLO 4

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione, con i poteri previsti dallo Statuto, vengono nominati i signori:

- GIAI Fabrizio;
- MOTTA Fabrizio;
- ASTESANO Marta;
- PIGNATA Emanuela.

Il signor GIAI Fabrizio viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre il signor Motta Fabrizio Vice Presidente.

### ARTICOLO 5

La quota di iscrizione degli associati che entreranno a fare parte dell'associazione durante il primo anno viene determinata in euro 20,00 (venti virgola zero zero).

### ARTICOLO 6

L'Associazione è retta dallo Statuto composto da numero 14 (quattordici) articoli che si allega al presente atto sotto la lettera "A" perché ne costituisca parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa avuta dai componenti.

#### ARTICOLO 7

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione.

I componenti acconsentono al trattamento dei propri dati personali ed alla loro conservazione anche con strumenti informatici. Spese d'atto inerenti e conseguenti a carico dell'associazione.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto ai componenti, che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore diciotto e minuti trentacinque.

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me su tre fogli, dei quali occupa otto pagine e quanto di questa.

In originale firmato:  
PIGNATA EMANUELA  
PAOLA LUCI  
GIAI FABRIZIO  
FABRIZIO MOTTA  
MARTA ASTESANO  
ALESSANDRO ROLLE

Notaio  
Dott. Mauro PASCHETTA  
Via Bogliette n. 3/C • 10064 PINEROLO  
Tel.0121.322551 Fax 0121-397841

**ARTICOLO A**

al rep. n. 116.225/20.434

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**ARTICOLO 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata**

È costituita, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 l'Associazione denominata: "La Cura nello Sguardo Organizzazione di Volontariato Ente del Terzo Settore", siglabile ove consentito "La Cura nello Sguardo o.d.v.", con sede in Cuneo, in Via Torino, 302.

L'associazione è costituita senza limitazione di durata nel tempo e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea e con la maggioranza prevista dalla legge.

**ARTICOLO 2 - Scopi e finalità**

L'Associazione è costituita sulla base dei principi generali del nostro ordinamento giuridico, con particolare riferimento alla normativa prevista dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 relativa agli enti del terzo settore riguardanti organizzazioni non lucrative di utilità sociale che non perseguono scopo di lucro, con carattere di volontariato, aconfessionale, apolitica, e che può aderire ad altri Enti, Fondazioni, circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e sanitaria.

L'Associazione non può avere rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né può essere collegata in alcun modo a interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro.

L'Associazione svolge la propria attività allo scopo di concorrere al supporto delle attività della Struttura Semplice Dipartimentale Cure palliative e Hospice (di seguito, S.S.D.) dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 (ASL CN1), di concerto con il responsabile della struttura.

A tal fine, l'Associazione si propone di:

- favorire l'acquisizione di attrezzature, apparecchiature mediche, mezzi necessari per lo svolgimento delle attività di cui sopra, al fine della successiva donazione alla S.S.D.;
- intraprendere qualsiasi concreta iniziativa finalizzata a promuovere, organizzare e realizzare attività ed eventi con l'intento di promozione della conoscenza delle Cure Palliative, e nello specifico, delle attività offerte dalla S. S. D.

L'Associazione, operando nelle tipologie di attività sopra riportate, perseguirà altresì i seguenti obiettivi:

- sviluppare, sostenere e promuovere ogni tipo di iniziativa diretta a favorire e migliorare l'assistenza e la cura dei pazienti presi in carico dalla S.S.D., sia al domicilio, sia presso l'Hospice;
- umanizzare le strutture che accolgono i pazienti attraverso eventuale acquisizione di beni, attrezzature e servizi;
- favorire la raccolta di fondi, liberalità in denaro o in natura, lasciti e donazioni da destinare ad attività nel settore di assistenza sociale e socio-sanitaria, volti in particolare al miglioramento della cura e dell'assistenza dei pazienti assistiti dalla S.S.D., e dei loro familiari;
- supportare lo sviluppo culturale e scientifico del personale della S.S.D. per mezzo dello svolgimento di attività di formazione del personale e ricerca clinica, informazione e divulgazione, seminari e convegni;
- incentivare la promozione, l'organizzazione e la collaborazione con le Istituzioni Pubbliche e Private per qualsiasi iniziativa sociale e sanitaria, indirizzata principalmente ai pazienti seguiti dalla S.S.D.

L'Associazione potrà valutare, secondariamente, il finanziamento di progetti etici, coerenti con gli obiettivi dell'Associazione stessa, da attuarsi in Italia e/o all'estero, nell'esclusivo scopo di concorrere strumentalmente alla realizzazione dei fini istituzionali sopra descritti.

All'Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate e comunque attività non ricomprese tra quelle indicate dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 in materia di O.N.L.U.S, o ad esse non direttamente connesse.

L'Associazione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi prefissati, potrà richiedere contributi ad Enti Pubblici quali Comuni, Province e Regioni, ad Associazioni pubbliche o private, a Fondazioni o a Società e Persone fisiche.

L'Associazione deve destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra.

L'Associazione per raggiungere il suo scopo si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'attività dell'aderente all'Associazione non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; all'aderente si possono rimborsare le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione per raggiungere i suoi scopi si potrà dotare di capacità organizzative proprie con utilizzo di strutture e personale dirette ed interne.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'Associazione potrà svolgere le predette iniziative direttamente od in collaborazione con altri enti pubblici e privati. L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari, immobiliari e patrimoniali necessarie al raggiungimento dello scopo sociale e sanitario.

### ARTICOLO 3 - Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito oltre che dal patrimonio iniziale conferito dagli associati in sede di costituzione:

- dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- da altre forme di raccolta fondi ai sensi di legge.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività:

- da quote associative e contributi degli aderenti;
- da contributi dei privati, ditte e società;
- da contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni Pubbliche o di Associazioni e Fondazioni pubbliche e private;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da entrate derivanti eventualmente da attività commerciali e produttive;
- da ogni entrata che concorra ad incrementare i fondi dell'Associazione.

L'esercizio sociale dell'associazione si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

#### ARTICOLO 4 - Associati

Sono membri di diritto i soci fondatori firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione. Possono essere associati tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità delineati nel presente Statuto e che intendono partecipare all'attività dell'associazione e più specificatamente le persone fisiche e giuridiche, le società, le associazioni, le fondazioni e gli enti. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato fatti salvo gli obblighi di pagamento delle quote annuali e le altre cause di cessazione del rapporto associativo previste dallo Statuto e dalla Legge.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Gli aderenti all'Associazione sono tenuti a mantenere un comportamento, verso gli altri aderenti all'Associazione ed all'esterno della medesima, che sia animato da spirito di fraternità e solidarietà ed agire sempre con buona fede, onestà, rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche delineate dal Consiglio di Amministrazione.

Gli associati si distinguono in:

- fondatori/sostenitori: sono i firmatari dell'atto costitutivo, che versano comunque la quota di iscrizione annua;
- ordinari: sono le persone fisiche e/o giuridiche che aderiscono all'Associazione versando la quota di iscrizione annua;
- benemeriti onorari: sono le persone fisiche o giuridiche che sostengono materialmente l'Associazione e/o che per le loro doti particolari o funzioni svolte hanno onorato le finalità perseguite dall'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi direttivi, secondo le competenze statutarie.

I soci fondatori ed i soci ordinari hanno diritto di eleggere gli Organi sociali ed essere eletti secondo il regolamento attuativo dell'Associazione e hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate dal Consiglio di Amministrazione per l'attività prestata nei limiti stabiliti dall'organizzazione stessa, facendo presente che tutte le attività svolte sono a titolo spontaneo e senza fine di lucro.

#### ARTICOLO 5 - Criteri di ammissione e intrasmissibilità della quota sociale

Sono associati tutti coloro che previa domanda motivata vengono ammessi dal Consiglio di Amministrazione con suo giudizio discrezionale ed insindacabile.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la propria quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione e per la prima volta nell'atto costitutivo.

La quota sociale o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e non rivalutabile.

#### ARTICOLO 6 - Perdita della qualità di associato

La qualifica di associato si perde in caso di decesso per le persone fisiche e per scioglimento o estinzione per le giuridiche ed assimilate, oltre che per esclusione, per recesso, e per mancato versamento della quota nell'anno successivo.

L'esclusione dell'associato per mancato pagamento della quota o per indegnità che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione con un suo giudizio discrezionale ed insindacabile. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione

dell'associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi consentendogli la facoltà di replica.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso. Il socio receduto, escluso o deceduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione e degli altri associati e a versare la quota associativa.

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea esercitando il diritto di voto loro spettante ai sensi di legge e con le modalità previste nel successivo art. 9;
- ad accedere alle cariche associative.

#### ARTICOLO 7 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) il Presidente e il Vice Presidente;
- b) l'Assemblea degli associati;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Organo di Controllo quando questo è obbligatorio per legge.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati nel precedente articolo 4.

#### ARTICOLO 8 - Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il Consiglio di Amministrazione, di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi e, in caso di urgenza, può assumere i poteri chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati nella adunanza valida immediatamente successiva.

Al Presidente è attribuito il potere generale di rappresentanza dell'associazione. Egli ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione di fronte ai terzi e, con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può presentare ricorsi e/o denunce alle competenti autorità avverso decisioni od iniziative di altri Enti, o comportamenti dei singoli che provocano danni di immagine.

Il Presidente od altro membro dell'Associazione possono essere autorizzati dal Consiglio stesso a rappresentare l'Associazione in Consorzi vari od altri Enti od Associazioni costituite o costituende. In caso di assenza od impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

Il Presidente ha il potere di aprire e gestire i conti correnti dell'Associazione.

#### ARTICOLO 9 - Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota. L'Assemblea viene convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. È l'organo deliberativo primario e, dunque la massima espressione della democraticità ispiratrice dell'organizzazione.

Ogni associato, se iscritto almeno da tre mesi nel libro degli associati, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta. Non sono consentite più di tre deleghe per ciascun associato e non sono, comunque, consentite deleghe ai componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea degli associati:

1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
3. approva il bilancio;
4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
5. delibera sull'esclusione degli associati;
6. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
7. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
8. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea viene convocata presso la sede sociale o anche fuori dalla sede sociale almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea deve pure essere convocata quanto il Presidente lo ritiene opportuno o quando almeno la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione o almeno il 50% (cinquanta per cento) degli Associati ne facciano richiesta scritta fissando l'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza, dal Vice Presidente e, in di entrambi, da altro membro del Consiglio di Amministrazione eletto dai presenti.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se ritiene necessario, due scrutatori.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, a mano, a mezzo di strumenti informatici, a mezzo di pubblicazione sul sito Web, sulla rivista dell'Associazione o convenzionata con la stessa, e/o mediante pubblicazione su periodici locali, contenente l'ordine del giorno.

L'avviso deve essere inviato o pubblicato almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati e l'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente verifica in via preliminare la validità dell'Assemblea, illustra l'ordine del giorno, dirige la discussione e controlla la stesura del verbale che sottoscrive unitamente al Segretario.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è richiesta in prima convocazione, la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione l'assemblea si ritiene regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza dei voti degli intervenuti.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto nonché per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio dell'ente occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati.

I verbali di ogni riunione sono redatti dal segretario che lo sottoscrive insieme a chi ha presieduto l'Assemblea. I verbali sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

## ARTICOLO 10 - Consiglio di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, che vengono eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di tre anni. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, 1° interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare per dimissioni, per esclusione o per decesso uno o più membri del Consiglio di Amministrazione lo stesso coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti: i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermare la carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha cooptati o nominarne di nuovi.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota associativa annuale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno tre giorni prima della riunione mediante convocazione scritta tramite lettera raccomandata o a mezzo telegramma fax o sistema telematico (posta elettronica). In caso di mancata convocazione la riunione del Consiglio sarà ritenuta valida se totalitaria.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità la proposta da deliberare si intende respinta.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano in età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti, fra l'altro, le seguenti funzioni:  
curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea;
- nominare tra i suoi membri il Presidente, il vice presidente e quando previsto il segretario/tesoriere;
- compilare l'eventuale regolamento per il funzionamento dell'Associazione e dell'attività lavorativa e culturale, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- predisporre lo schema di bilancio e dell'eventuale programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'Assemblea;
- proporre all'Assemblea l'entità annuale della quota associativa;
- nominare dipendenti ed impiegati nei limiti di legge e determinarne la retribuzione;
- reperire i fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- nominare eventuali comitati di gestione territoriale e comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

#### ARTICOLO 11 - Organo di controllo e Revisore legale dei conti

Quando è per legge obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, questo è costituito da un Collegio composto da tre persone aventi i requisiti di legge e nominati annualmente dall'Assemblea degli associati.

L'organo di controllo è nominato e funzionante ai sensi della legge ed in particolare ai sensi dell'art. 30 del D. lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Ove obbligatorio per legge, l'Assemblea degli associati procede alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

#### ARTICOLO 12 - Divieto di distribuzione degli utili o riserve e impiego degli utili

È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e di riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ARTICOLO 13 - Scioglimento

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati con le maggioranze previste dall'art. 9, salvo in caso di mancanza di associati in cui provvede il Presidente con suo atto deliberativo.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e ne determinerà poteri e compensi, qualora designati tra i non associati.

L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni di volontariato non lucrative di utilità sociale, operanti in identico ed analogo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle altre disposizioni di legge.

#### ARTICOLO 14 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

In originale firmato:  
EMANUELA PIGNATA  
PAOLA LUCI  
GIAI FABRIZIO  
FABRIZIO MOTTA  
MARTA ASTESANO  
ALESSANDRO ROLLE

Notaio  
Dott. Mauro PASCHETTA  
Via Bogliette n. 3/C • 10064 PINEROLO  
Tel.0121.322551 Fax 0121-397841